

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Presidenza

E

CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO - ONLUS

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che l'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* con sede a Palermo via Brancaccio n.461, C.F 97112590829, qui rappresentata dalla dott.ssa Maria Pia AVARA, nata a Palermo il 04/01/1973, Vice Presidente dell'associazione e che interviene per delega del Presidente, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. *Leonardo Guarnotta*, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* in premessa precisata, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3 **Coordinatori delle prestazioni**

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4 **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

L'Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di

pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all' Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico *dell' Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus*;

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART.7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all' UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione



ART. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

L' Associazione *Centro di Accoglienza Padre Nostro – Onlus* d'intesa con l'UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART.10
Durata dell'accordo


Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Palermo, 17 luglio 2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Leonardo Guarnotta



L'ASSOCIAZIONE

“CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO” – ONLUS

Dott.ssa Maria Pia AVARA

per delega del Presidente e legale rappresentante



LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

VADEMECUM

FASI DEL PROCESSO OPERATIVO	
<u>Avvio della Misura</u>	
ENTE	COMPETENZE
Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none">• Emette il Provvedimento di condanna.• Indica: l'Ente ospitante; il tipo di attività da svolgere; il n. di ore di L.P.U.; il termine di presentazione all'Ente del condannato.• Trasmette il Provvedimento a tutti gli attori coinvolti (Procura, Interessato, UEPE, Ente ospitante, Forze dell'ordine).
Ente Ospitante	<ul style="list-style-type: none">• Riceve il Provvedimento di sottoposizione ai Lavori di Pubblica Utilità ove è indicato il termine di presentazione del condannato.• Accoglie il condannato.• Redige, coinvolgendo il condannato e l'UEPE, il Piano di Lavoro di Pubblica Utilità dove si definisce (luogo di svolgimento, giorni e orario, tipologia del servizio, assenze e recuperi, data di inizio).• Invia il Piano di Lavoro all'Autorità Giudiziaria e all'UEPE.
UEPE	<ul style="list-style-type: none">• Riceve il Provvedimento di sottoposizione ai Lavori di Pubblica Utilità.• Apre il fascicolo del condannato e designa un Assistente Sociale incaricato della Misura.• Contatta il condannato e fissa un appuntamento.• Effettua un primo colloquio conoscitivo ed informativo con il condannato.• Collabora, se coinvolto dall'Ente ospitante, nella stesura del Piano di Lavoro di Pubblica Utilità.• Acquisisce agli atti il Piano di Lavoro definitivo.

Esecuzione

ENTE	COMPETENZE
Ente Ospitante	<ul style="list-style-type: none">• Individua, qualora diverso dal legale rappresentante dell'Ente, un operatore con il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi e di seguirlo nel corso del periodo dell'inserimento e della misura.• Stipula l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.• Comunica all'Autorità Giudiziaria e all'UEPE:<ul style="list-style-type: none">- le assenze per malattia;- gli infortuni;- eventuali violazioni del Provvedimento;- <input checked="" type="checkbox"/> eventuali modificazioni del Piano di Lavoro
UEPE	<ul style="list-style-type: none">• Verifica lo svolgimento dell'attività• Offre consulenza all'Ente ospitante e al condannato.• Cura la dimensione di "significato riparatorio" dei Lavori di Pubblica Utilità attraverso eventuali specifici colloqui con il condannato.
Autorità Giudiziaria	<ul style="list-style-type: none">• In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del L.P.U. può disporre la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena.

Conclusioni

ENTE	COMPETENZE
Ente ospitante	<ul style="list-style-type: none">• Al termine della misura invia all'Autorità Giudiziaria e all'UEPE una relazione sull'andamento del lavoro di pubblica utilità, comprensiva della documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento.
UEPE	<ul style="list-style-type: none">• Acquisita la documentazione dell'Ente ospitante, invia all'Autorità Giudiziaria una relazione comprensiva di ogni ulteriore elemento di valutazione utile alla definizione dell'eventuale declaratoria di estinzione del reato.

**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CON-
VENZIONE



ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ONLUS**
- **Sede Legale: VIA BRANCACCIO N.461**
- **P.IVA/ C.F. 97112590829**
- **Rappresentante legale: ARTALE MAURIZIO**

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Palermo - via Brancaccio n. 461; via San Ciro n.15 e n. 23; via San Giorgio dei Genovesi snc; via del Cignon n. 10; via Age-sia di Siracusa n.11; via Fondo Pecoraro n. 16/E**
- **Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 2 (due) per ogni sede per un totale complessivo di n. 12 (dodici) soggetti**
- **Fasce orarie di disponibilità dell'Ente : 08.00 – 14.00 / 14.00 – 20.00**
- **Giorni lavorativi disponibili per settimana: 7 (sette)**
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione): pulizie, giardinaggio, cucina, guardiania, supporto alle attività dell'Ente (in relazione alle competenze ed alle abilità del soggetto).**